

**«DIRITTO ROMANO
DEI CONTRATTI E LEGES RHODIAE COMMERCIORUM»***

Prof. Cosimo Cascione nella sua fondamentale ricerca sull'origine di *consensus* nel capitolo che si chiama «Enigma del *ius gentium*», notando il fatto che i giuristi romani collegano i contratti consensuali con *ius gentium*, non di meno conferma la loro origine romana. Ma perché i giuristi romani insistono con tenacia il ruolo propriamente del *ius gentium* nella loro caratteristica dei contratti consensuali? Per rispondere bisogna sottolineare che secondo tutti i romani cominciando da Cicerone, Sallustio e Tito Livio fino a Isidoro di Seviglia trattavano *ius gentium* come il diritto internazionale¹.

Qui bisogna ricordare il testo famoso di giurista romano Volusio Meciano², secondo cui Augusto e Antonino Pio notavano che gli imperatori dominano su terra, invece la legge di Rodi è il signore del mare. Ma alcuni studiosi trattano questo brano come poco degno di fiducia, siccome praticamente non esistono altre fonti che scrivono sul ruolo così importante della legge di Rodi nel mare Medi-

terraneo³. Prima di tutto bisogna obiettare che sulla *lex Rhodia* scrivevano molti giuristi romani dal I sec. a.C. al III sec. d.C.: Paolo, Papiniano, Ermogeniano, Giuliano, Labeone e Minicio. Poi, Paolo e Callistrato fanno rinvii ai commenti della legge di Servio Sulpicio Rufo (D.14.2.2 pr.-3), Ofilio, Labeone (D.14.2.2.3) e Sabino (D.14.2.4.1). Isidoro di Seviglia chiama queste leggi come *leges navalium commerciorum*⁴, la stessa interpretazione ampia ci danno diverse fonti byzantine⁵.

Per completare questo spazio almeno parzialmente bisogna studiare la storia dei rapporti tra Roma e Rodi, tra diritto di Rodi e giurisprudenza romana durante IV-I sec. a.C. Allora, sia vero che le fonti osservano il silenzio sulle leggi di Rodi d'epoca ellenistica?

Come dice Diodoro, alla fine del IV sec. a.C. Rodi «ha ottenuto il successo grandissimo nel suo sviluppo»⁶ e il colosso di Rodi, costruito all'inizio del III sec. a.C., è la personificazione di tale successo⁷. Grazie alla politica attiva nel commercio di inter-

* Доклад проф. Л. Л. Кофанова на международной научной конференции «Римское частное право: многовековой опыт развития европейского права» (Новосибирск, 1–3 июля 2012 г.). Публикуется в авторской редакции, мнение редколлегии может не совпадать с точкой зрения автора.

¹ Кофанов Л. Л. *Ius gentium* и международные суды античности // *Ius Antiquum*. Древнее право. 2009. Т. 2 (24). P. 57–84.

² D.14.2.9. Комментарий к фрагменту см.: Atkinson K. M. T. *Rome and the Rhodian Sea-Law* // IURA. 1974. Vol. 25. P. 46–98; Humbert M. *Monde romain* // *Revue Historique de Droit Français et Étranger*. 1978. Vol. 56. P. 533; Manfredini Arrigo D. Il naufragio di Eudemone (D.14.2.9) // *Studia et Documenta Historiae et Iuris*. 1983. Vol. 49. P. 375–394; Talamanca M. (V. Marotta, *Multa de iure sanxit*. Aspetti della politica del diritto di Antonino Pio) // *Bullettino dell'Istituto di Diritto Romano Vittorio Scialoja*. 1989–1990. Vol. 92–93.

³ De Martino F. *Lex Rhodia*. Note di diritto romano marittimo // De Martino F. *Diritto, economia e società*. Napoli, 1995. P. 285–368.

⁴ Isid. Orig. V. 17: *Rhodiae leges navalium commerciorum sunt, ab insula Rhodo cognominatae, in qua antiquitus mercatorum usus fuit*.

⁵ Bas. 53.1.1.

⁶ Diod. XX. 81. 2–3.

⁷ von Gaertringen H. *Rhodos* // RE. Suppl. V. Stuttgart, 1931. Sp. 781; Berthold R.M. *Rhodes in the Hellenistic Age*. Itaca, 1984. Cap. 3; Musti D., Pulcini B. La fiaccola della Demokratia e la statua della Libertà // *Rivista della cultura classica e medioevale*. 1996. Vol. 38. P. 289–308; Campanile M. D. *La vita cittadina nell'età ellenistica* // I Greci. Storia, cultura, arte, società. Torino, 1998. Vol. 2. Una storia greca. III. Trasformazioni. P. 399.

mediazione alla diplomazia abile e alle leggi ragionevoli il Rodi fu riconosciuto come polis «detenuto l'ordinamento statale il più vantaggioso tra elleni» (*Diod.* XX. 81. 2). In questo periodo è cresciuto anche il significato di Roma che ha aggiunto la regione più ricca d'Italia – la Campania. Primo contatto tra Roma e Rodi si può datare 326 a.C. quando era fatto il trattato d'alleanza tra Roma e colonia di Rodi – Napoli⁸. La presa di contatti internazionali diretti tra Roma e Rodi Polibio ha datato con 307 a.C.⁹

Senza dubbio l'amicizia e l'appoggio di Rodi e di suoi alleati strategici e commerciali Tolomeo di Egitto¹⁰, tirano di Sicilia Ierone II e Napoli¹¹ era l'aiuto sufficiente per Roma durante le durissime prove della seconda metà del III sec. a.C.

Dopo terremoto di 227 a.C. Rodi ha ricevuto da Ierone II, Seleuco e molti altri governatori e città ellenistici il diritto di franchigia doganale¹², nel 220-219 a.C. rodiesi

mostrano la sua supremazia e il controllo del commercio marittimo in guerra contro Bizanzio, fatta per il commercio libero da dazio¹³. Il ruolo pilota di Rodi si realizza anche durante la guerra contro i pirati di Crito nella fine del III sec. a.C.¹⁴ Poi, 200 a.C. dagli atenisi i rodiesi hanno ricevuto la cittadinanza comune e hanno concluso trattato di alleanza con tutte le isole del Mediterraneo orientale (*Liv.* XXXI. 15. 7).

In tali condizioni della riconoscenza del ruolo guida di Rodi nel commercio internazionale marittimo e diplomazia il contatto tra rodiesi e politici e giuristi romani si sviluppa intensivamente. In particolare Cicerone giudica Sesto Elio Peto, Tiberio Coruncanio, Scipione Africano maggiore, Marco Catone e Marco Manilio secondo loro larghezza di conoscenze come più filosofi che giuristi (*De orat.* III. 133-135) e li confronta con i famosi Sette saggi dei greci, i che come la regola furono i capi dei loro città-stati (*De orat.* III. 137). Nello stesso tempo Diodoro di Sicilia dice che i rodiesi erano di grande talento nella capacità di tirare dalla sua parte i sovrani concreti con l'aiuto d'adulazione abile e decreti d'onore¹⁵. I rodiesi usavano questa arte diplomatica molto attivamente anche nei rapporti con i romani. In nesso con ciò bisogna menzionare Marco Catone Censore, che secondo Pomponio era tra i fondatori del diritto civile romano¹⁶. Secondo Plutarco (*Cat.* 2) 209 a.C. lui è diventato pitagorista e allievo del pitagorista Nearco di

⁸ Liv. VIII. 25. 10. 12; 26. 6. Cp.: Dionys. XV. 5 (4). 1.

⁹ Polyb. XXX. 5. 6: δι' αὐτῆς δὲ τῆς τοῦ ναυάρχου προαιρέσεως τὴν κατάπειραν ποιήσασθαι τὴν γὰρ ἐξουσίαν εἶχε ταύτην ὁ ναύαρχος ἐκ τῶν νόμων. οὕτως γὰρ ἦν πραγματικὸν τὸ πολίτευμα τῶν Ῥοδίων ὡς σχεδὸν ἕτη τετραράκοντα πρὸς τοῖς ἑκατὸν κεκοινωνηκῶς ὁ δῆμος Ῥωμαίοις τῶν ἐπιφανεστάτων καὶ καλλίστων ἔργων οὐκ ἐπεποιήτο πρὸς αὐτοὺς συμμαχίαν... (9) τότε δὲ μεγάλην ἐποιούντο φιλοτιμίαν, βουλόμενοι ταύτης τῆς τιμῆς τυχεῖν παρὰ Ῥωμαίων... Ряд ученых справедливо считает этот фрагмент Полибия прямым указанием на заключение первого договора в конце IV в. до н. э.: Cassola F. I gruppi politici romani nel III secolo a.C. 1962. P. 30; Monaco L. Persecutio piratarum. I. Battaglie ambigue e svolte costituzionali nella Roma repubblicana. Napoli, 1996. P. 53. n. 61; Nedu D. The Negotiations between Rome and Apollonia in 266/264 B.C. URL: http://www.istorie.ugal.ro/anale/9/901%20NEDU_D.pdf. Другие ученые высказывают несколько более скептическую точку зрения на столь раннюю дату заключения этого договора: Nenci G. Il presunto trattato tra Roma e Rodi del 306 a.C. // Introduzione alla guerra persiana e altri saggi di storia antica. Pisa, 1958. P. 206; Holleaux M. I Romani in Illyria // САН. 7. 2. P. 1061.

¹⁰ Отказался оказывать финансовую помощь Карфагену в Первую Пуническую войну: *App.* Sic. I.

¹¹ Сохранял неизменную верность Риму на протяжении всех пунических войн.

¹² Polyb. V. 89–90 (228 г. до н. э.): Ierone e Gelone... hanno donato la liberta dalle tariffe doganali per i navi dei rodiesi ... Il padre di Antioco Seleuco ha donato la liberta dalle tariffe doganali per loro arrivati ai limiti del suo regno... 90. Prusio e Mitridato e anche i principi di Asia di quei tempi (io sottintendo Lisanio, Olimpico e Limneo) hanno fatto la stessa compassione. Quanta riguarda le città che aiutavano a loro secondo sue possibilità, è difficile anche enumerarle...; *Diod.* XXVI. 8: Quando Rodi fu vittima di terremoto, Ierone di Siracuse... ha liberato i navi di pane di Rodi dalle tariffe doganali.

¹³ Polyb. IV. 47. 1. Взимание византийцами пошлины с товаров, идущих из Понта, было для всех эллинов убыточно и тяжело и возмущало их, а потому все народы, занимающиеся морской торговлей, обратились с жалобами к родосцам, так как эти последние почитались сильнейшим морским народом... 3. Побуждаемые собственными потерями и терпевшими ущерб соседями, родосцы при участии союзников прежде всего отравили посольство к византийцам с требованием отменить провозные пошлины. Но византийцы решительно отвергли это требование... 52. 5 (219 г. до н. э.) Договор с родосцами был краток: «Византийцы не должны взимать провозной пошлины ни с кого из плывущих в Понт, тогда родосцы и их союзники обязуются жить в мире с византийцами».

¹⁴ von Gaertringen H. Op. cit. Sp. 787 f.

¹⁵ *Diod.* XXXI. 36.

¹⁶ D.1.2.2.38. deinde Marcus Cato princeps Porciae familiae, cuius et libri exstant: sed plurimi filii eius, ex quibus ceteri oriuntur. 39. Post hos fuerunt Publius Mucius et rutus et Manilius, qui fundauerunt ius ciuile.

Tarento. Catone guadagnava con aiuto dei prestiti marittimi e creando le società dei negozianti che facevano il commercio marittimo (Plut. Cat. 21). Lui è diventato il patrono della repubblica di Rodi, il che 167 a.C. difendeva gli ambasciatori rodiesi davanti al senato romano nella sua arringa famosa «*Pro Rhodiensibus*»¹⁷.

Studiando la generazione dei giuristi romani di seconda metà del II sec. a.C. si deve sottolineare che proprio loro erano sotto la più grande influenza dei rodiesi, la quale è illuminata abbastanza largamente nelle fonti. Esiste la bibliografia molto ampia sull'influenza della filosofia greca di stoicismo alla cultura romana in generale¹⁸ e alla giurisprudenza romana in particolare¹⁹. Però, fino a oggidì nessuno fa l'attenzione al fatto che si tratta dell'influenza non di tutto il stoicismo greco antico in generale, ma propriamente del suo variante rodiese, rappresentato da politico e filosofo Panezio di Rodi e da suoi allievi Ecatone di Rodi e Posidonio di Rodi. Anche nel campo dell'arte oratoria la popolarità massima tra i giuristi romani avevano gli oratori rodiesi Apollonio di Rodi e Molone di Rodi.

Facendo l'amicizia con il politico e giurista Scipione Africano minore, Panezio fu entrato nel così detto 'circolo di Scipione' che ha riunito molti famosi giuristi romani e grazie a questo fatto Panezio ha preparato tre generazioni dei suoi allievi giuristi romani²⁰, tra i quali dopo Scipione e Lelio si può menzionare Publio Mucio Scevola Pontefice, Marco Bruto, Manio Manilio, Quinto Elio Tuberone, Publio Rutilio Rufo, Quinto Mucio Scevola Auguro, Aulo Virginio²¹, Marco Vigellio, Sesto Pompeo e Lucio Crasso. Molti giuristi della generazione terza, la più giovane specialmente viaggiava all'isola Rodi per visitare le lezioni di vecchio Panezio.

¹⁷ Gell. VI. 3; App. Pun. 65. Об основанном на ius gentium судебном патронате союзных Риму государств см.: Leonhard R. Hospitium // RE. Hbd. XVI. Stuttgart, 1913. Sp. 2493–2498. См. также: Cic. Divin. in Caec. 64–67, где Цицерон говорит и о других речах Катона, где тот выступает патроном союзных Риму государств.

¹⁸ Обзор этой литературы см.: Pohlenz M. Op. cit. P. 535 s.

¹⁹ Pohlenz M. Op. cit. P. 542–550.

²⁰ D'Ippolito F. I giuristi e la città. Napoli, 1978. P. 88.

²¹ Cic. De orat. III. 23; Tuscul. IV. 2; De off. III. 2.

La tradizione di viaggiare a Rodi per finire i studi filosofico-giuridici fu salvata anche nel I sec. a.C. Per esempio, a questo scopo Cicerone, Pompeo, Cesare e famoso giurista romano Servio Sulpucio Rufo viaggiavano a Rodi e frequentavano le lezioni dell'allievo di Panezio politico e filosofo Posidonio di Rodi²². Secondo Cicerone Servio Sulpucio Rufo non potrebbe trasformare il diritto romano alla scienza vera senza suo studio a Rodi²³.

A volte si nota che dopo 167 a.C. Rodi comincia di perdere il suo ruolo guida nel commercio marittimo grazie alla trasformazione della isola Delio al centro mediterraneo del commercio libero da dazio, organizzata dai romani. Infatti, le fonti notano la fioritura straordinaria del commercio a Delio²⁴, la estensione larga dei negozianti romani all'isola²⁵. A Roma di 165 a.C. anche i stessi ambasciatori rodiesi parlano dei suoi danni nesi con la trasformazione di Delio al porto franco²⁶. M. Pohlenz pensa che proprio per questa causa Panezio ha cambiato la carriera politica e commerciale a quella di filosofo²⁷. Però, tale conclusione è sbagliata: i rodiesi hanno salvato la sua potenza militare marittima e l'attività operosa commerciale e finanziaria. Secondo l'iscrizione greca del 100 a.C. i rodiesi a quel periodo avevano ancora il ruolo di leader nella guerra contro i pirati nel Mediterraneo

²² Kübler. Ser. Sulpicius Rufus // RE. R. II. Hbd. 7. St., 1931. Sp. 852.

²³ Cic. Brut. 151–152: de Servio autem et tu probe dicis... nam et in isdem exercitationibus ineunte aetate fuimus et postea una Rhodum ille etiam profectus est, quo melior esset et doctior; ...longe omnium non eiusdem modo aetatis sed eorum etiam qui fuissent in iure civili esse princeps. 152... quod numquam effecisset ipsius iuris scientia, nisi eam praeterea didicisset artem, quae doceret rem universam tribuere in partes, latentem explicare definiendo, obscuram explanare interpretando, ambigua primum videre, deinde distinguere, postremo habere regulam, qua vera et falsa iudicaretur et quae quibus propositis essent quaeque non essent consequentia.

²⁴ Strab. X. 5. 4. P. 486; XIV. 5. 2. P. 668.

²⁵ Strab. X. P. 486; Лопухова О.Б. Делос во II в. до н. э. // Эллинизм: экономика, политика, культура / Под ред. Е. С. Голубцова. М., 1990. С. 234 сл.

²⁶ Polyb. XXX. 31: 10. τὸ δὲ μέγιστον σὺμπτωμα τῆς πόλεως καταλέλται γὰρ ἢ τοῦ λιμένος πρόσσδος ὑμῶν, Δῆλον μὲν ἀτελή πεποιηκότων, ἀφρημένων δὲ τὴν τοῦ δήμου παρρησίαν, δι' ἧς καὶ (τὰ) κατὰ τὸν λιμένα καὶ τὰλλα πάντα τῆς πόλεως ἐτύγχανε τῆς ἀμολοῦσης προστασίας. II. ὅτι δὲ τοῦτ' ἐστὶν ἀληθὲς οὐ δυσχερὲς καταμαθεῖν τοῦ γὰρ ἑλλιμενίου κατὰ τοὺς ἀνώτερον χρόνους εὐρίσκοντος ἑκατὸν μυριάδας δραχμῶν, νῦν ἀφρηθήκατε πεντεκαίδεκα μυριάδας, ὥστε καὶ λίαν, ὃ ἄνδρες Ῥωμαῖοι, τὴν ὑμετέραν ὀργὴν ἴφθαι τῶν κυρίων πόρων τῆς πόλεως...

²⁷ Pohlenz M. Op. cit. P. 389.

orientale²⁸. La flotta di Rodi partecipava attivamente anche nella guerra contro i pirati del 74-72 a.C.²⁹ Poi, 88 a.C. il Rodi ha respinto da solo l'assalto di Mitridato, quando tutta l'Asia Minore e la Grecia erano sotto il potere del re. Non a caso 69 a.C. Cicerone dice della gloria e scienza marittima di Rodi nel tempo presente³⁰. La flotta di Rodi aveva suo ruolo importante anche durante la guerra famosa di Pompeo contro i pirati nel 67 a.C.³¹ e lo stesso Pompeo ha scelto Rodi come il posto della sua permanenza per la direzione di guerra contro i pirati del Mediterraneo orientale (Strab. XI. P. 492).

Quanta riguardo la situazione economica di Rodi, allora secondo l'iscrizione greca del 100 a.C. (CIL. III. 12266), quello fu diventato il centro basico per i romani che facevano il commercio nella provincia Asia³². Finalmente, il ruolo il più importante ha il fatto che 86 a.C. Silla sanziona il diritto di Rodi in qualità di publicano a riscuotere il dazio *portorium* in tutte le isole di Mediterraneo³³. Questo diritto esclusivo di Rodi nel I sec. a.C. si conferma anche dal racconto di Ammiano Marcellino sui publicani rodiesi e Kleopatra³⁴. Dunque, alla metà del I sec. a.C. il Rodi ancora fu il più grande centro commerciale e finanziario del Mediterraneo che ha ricevuto il diritto della

raccolta di *portorium* nelle isole di Mediterraneo e questo fatto conferma direttamente l'informazione sopranominata di Volusio Meciano sul ruolo del diritto di Rodi nel mare Mediterraneo nell'età d'Augusto.

Tornando all'origine dei contratti consensuali, è necessario sottolineare che i giuristi e politici romani stessi e non di rado i greci notavano che i romani furono capaci di percepire l'esperienza altrui e elaborandola con maestria di farlo suo proprio. Però, bisogna domandare se sia possibile tali ragionamenti generali confermare con i dati concreti delle fonti, sia possibile seguire l'origine e lo sviluppo dei contratti consensuali sulla base delle fonti? Secondo me è possibile.

Nella letteratura scientifica da tempo si fa la discussione accesa sull'esistenza nel mondo greco-romano antico del concetto di 'diritto privato internazionale'³⁵. Si nota anche l'importanza principale dell'idea di *bona fides* romana e del suo analogo greco *pistis* per la formazione del concetto dei contratti consensuali. In relazione a ciò la ricerca di Arangio-Ruiz, che lega l'origine dei contratti consensuali e prima di tutto la compravendita consensuale con il commercio internazionale in generale e con le leggi marittimi di Rodi in particolare, ha grande importanza. Nella stessa direzione porta la sua ricerca dell'origine dei contratti di buona fede l'altro romanista italiano prof. Filippo Gallo³⁶, giustamente notando il ruolo del diritto dei feziali e dei trattati internazionali i più antichi nello sviluppo del diritto commerciale internazionale³⁷. Lui ragionevolmente sottolinea che «gli istituti del *ius gentium* non venivano introdotti *legibus...*, ma *recepti moribus*. In questa recezione era operante l'apporto dei *iuris prudentes...*»³⁸. Il

²⁸ Подробный комментарий к надписи см.: *Mona-co L.* Op. cit. P. 113–132. См. также: *Liv. Per.* 68; *von Gaertringen H.* Op. cit. Sp. 800 f.

²⁹ *von Gaertringen H.* Op. cit. Sp. 804.

³⁰ *Cic. Pro lege Manil.* 64.

³¹ *Flor. I.* 41. 8: ille dispersam toto mari pestem semel et in perpetuum volens extinguere divino quodam adparatu adgressus est. quippe cum classibus et suis et socialibus Rhodiorum abundaret, pluribus legatis atque praefectis utraque Ponti et Oceani ora complexus est.

³² *von Gaertringen H.* Op. cit. Sp. 801.

³³ *Cic. Ad Quint. fr. I.* 1. 33: non esse autem leniores in exigendis vectigalibus Graecos quam nostros publicanos hinc intellegi potest quod Caunii nuper omnibusque ex insulis quae erant a Sulla Rhodiis attributae confugerunt ad senatum, nobis ut potius vectigal quam Rhodiis penderent. qua re nomen publicani neque ii debent horrere qui semper vectigales fuerunt, neque ii aspernari qui per se pendere vectigal non potuerunt, neque ii recusare qui postulaverunt.

³⁴ *Amm. Marc. XXII.* 16. 11: quod cum in die quodam nimium quantum petitori venissent, femina callida semper in fraudes, sollemnium specie feriarum isdem publicanis secum ad suburbana perductis, opus iusserat inquietis laboribus consummari, et septem diebus totidem stadia molibus iactis in mare, solo propinquanti terrae sunt vindicata. quo cum vehiculo ingressa errare ait Rhodios insularum non continentis portorium flagitantes.

³⁵ *Hamza G.* Did private international law exist in the 'Imperium Romanum' // Il ruolo della buona fede oggettiva nell'esperienza giuridica storica e contemporanea. Atti del Convegno internazionale di studi in onore di Alberto Burdese (Padova – Venezia – Treviso, 14–16 giugno 2001). A cura di L. Garofalo. Vol. I–IV. Padova, 2003. Vol. II. P. 323–332.

³⁶ *Gallo F.* 'Bona fides' e 'ius gentium' // Il ruolo della buona fede oggettiva nell'esperienza giuridica storica e contemporanea. Atti del Convegno internazionale di studi in onore di Alberto Burdese (Padova – Venezia – Treviso, 14–16 giugno 2001). A cura di L. Garofalo. Vol. I–IV. Padova, 2003. (Далее Il ruolo della buona fede...) Vol. II. P. 115–154

³⁷ *Ibid.* P. 120–126.

³⁸ *Ibid.* P. 128.

romanista ha datato l'origine della compravendita consensuale alla prima metà del III sec. a.C. pensando che proprio la sua diffusione ha causato la creazione della carica del *praetor peregrines*³⁹.

Bisogna notare il ruolo importante nella creazione del concetto dei contratti consensuali dei giuristi romani di III-I secoli a.C., sull'elaborazione del diritto consuetudinario, di cui prof. M. Talamanca ha citato molto fortunatamente il testo seguente: «*ius ciuile, quod sine scripto in sola prudentium interpretatione consistit*»⁴⁰, perciò nella sua ricerca fondamentale del principio di buona fede dei giuristi romani lui fa l'attenzione speciale all'elaborazione dei contratti di *bona fides*, giustamente notando l'importanza del terzo libro del trattato *De officiis* di Cicerone⁴¹, dove sono raccolti i casi interessantissimi dei giuristi del II e del I secolo a.C. proprio del campo d'applicazione di *bona fides* nei contratti consensuali. Purtroppo, l'autore della ricerca non ha fatto l'attenzione su alcuni specialità generali del trattato, sui quali è necessario fermarci adesso.

Nei lavori dedicati all'influenza della filosofia greca al Cicerone abitualmente si nota che suo trattato *De officiis* è nient'altro che l'esposizione del trattato omonimo dello stoico Panezio di Rodi. Certamente non si può essere d'accordo con la perentorietà di tale affermazione, siccome arpinato cita non solo Panezio e altri filosofi greci, ma anche le leggi, gli usi e i giuristi romani. Però, è necessario tenere conto del fatto che lo stesso Cicerone dice che in questo trattato molto spesso lui seguiva Panezio⁴². Questo fatto è molto importante anche perché Cicerone molto spesso seguiva Panezio e suoi allievi Ecatone di Rodi e Posidonio di Rodi nell'uso dei casi presi dalle norme e dalla prassi del diritto di Rodi.

L'idea principale del trattato è nesa strettamente con il concetto *consensus*. Così, nell'inizio del trattato Cicerone dichiara il principio dei stoici secondo cui «*Fundamentum autem est iustitiae fides*»⁴³. Poi lui dice che

³⁹ Ibid. P. 139.

⁴⁰ D.1.2.2.12 (Pomp.). Talamanca M. La 'bona fides' nei giuristi romani: «Leerformel» e valori dell'ordinamento // Il ruolo della buona fede... Vol. IV. P. 47.

⁴¹ Ibid. P. 131–157.

⁴² Cic. De off. II. 60: ...Panaetius, quem multum in his libris secutus sum non interpretatus...

⁴³ Cic. De off. I. 23: Fundamentum autem est iustitiae fides, id est dictorum conventorumque constantia et veritas. Ex quo, quamquam hoc videbitur fortasse cuipiam durius, tamen audeamus imitari Stoicos, qui studiose

l'amicizia è il fondamento dei rapporti umani (I. 50–55), seguendo qui il principio dei pitagoristi secondo cui molti nell'amicizia diventano come una persona⁴⁴. Questo principio dei pitagoristi sulla comunione tra gli uomini nell'amicizia Porphirio chiama *sumpaque...* a⁴⁵. Cicerone pensava che l'amicizia è proprio «il consenso in tutti gli affari divini e umani»⁴⁶ e che il *de re publica consensus* è fondato sull'amicizia⁴⁷. Poi Cicerone parla della dottrina di Panezio, secondo la quale il successo dei politici dipende dall'aiuto di tutti gli uomini, da loro *consensus*⁴⁸. Lo stesso Cicerone da equivalente greco che Panezio poteva usare al posto del *consensus* latino: questo termine è *sumpaque...* a⁴⁹. Allora, il termine *sumpaque...* a (da quale è nata la parola 'simpatia' che si usa nelle lingue diverse europee) i filosofi greci prima del III sec. a.C. usavano per l'indicazione della forza gravitazionale tra i pianeti. Gli stoici hanno abbassato questa

exquirunt, unde verba sint ducta, credamusque, quia fiat, quod dictum est appellatam fidem.

⁴⁴ Cic. De off. I. 56: Nihil autem est amabilius nec copulatius, quam morum similitudo bonorum; in quibus enim eadem studia sunt, eadem voluntates, in iis fit, ut aequae quisque altero delectetur ac se ipso, efficiturque id, quod Pythagoras vult in amicitia, ut unus fiat ex pluribus.

⁴⁵ Porphir. Vita Pytag. 49: οἱ Πυθαγόρειοι, μὴ ἰσχύοντες λόγῳ παραδιδόναι τὰ ἀσώματα εἶδη καὶ τὰς πρώτας ἀρχάς, παρεγένοντο ἐπὶ τὴν διὰ τῶν ἀριμῶν δῆλωσιν. καὶ οὕτως τὸν μὲν τῆς ἐνότητος λόγον καὶ τὸν τῆς ταυτότητος καὶ ἰσότητος καὶ τὸ αἴτιον τῆς συμπνοίας καὶ τῆς συμπάθειας τῶν ὄλων καὶ τῆς σωτηρίας τοῦ κατὰ ταῦτα καὶ ὡσαύτως ἔχοντος ἦν προσηγήρευσαν, καὶ γὰρ τὸ ἐν τοῖς κατὰ μέρος ἦν τοιοῦτον ὑπάρχει ἠνωμένον τοῖς μέρεσι καὶ σύμπουν κατὰ μετουσίαν τοῦ πρώτου αἰτίου.

⁴⁶ Cic. De amic. 20: Est enim amicitia nihil aliud nisi omnium divinarum humanarumque rerum cum benivolentia et caritate consensus... nec sine virtute amicitia esse ullo pacto potest.

⁴⁷ Cic. De amic. 103: quod cum amicitia Scipionis possim comparare. In hac mihi de re publica consensus...

⁴⁸ Cic. De off. II. 16: Longiores hoc loco sumus quam necesse est. Quis est enim, cui non perspicua sint illa, quae pluribus verbis a Panaetio commemorantur, neminem neque ducem bello nec principem domi magnas res et salutare sine hominum studiis gerere potuisse. Commemoratur ab eo Themistocles, Pericles, Cyrus, Agesilaos, Alexander, quos negat sine adiumentis hominum tantas res efficere potuisse. Titur in re non dubia testibus non necessariis. Atque ut magnas utilitates adipiscimur conspiratione hominum atque consensu, sic nulla tam detestabilis pestis est, quae non homini ab homine nascatur.

⁴⁹ Cic. De divin. II. 34: ...consensu, quam συμπάθειαν Graeci appellant...; Cic. Nat. deor. III. 28: consensus, quam συμπάθειαν Graeci vocant...

sumpaqe... a dal cielo alla terra, pensando che esistono delle divinità responsabili per il consenso tra gli uomini e queste divinità controllavano uso di sumpaqe... a negli affari umani⁵⁰. Dispiace che la teoria su consenso di Panezio stesso non è salvata, ma suo amico Polibio che anche faceva parte del circolo filosofico-giuridico di Scipione Africano, forse, seguiva la sua teoria, quando diceva che «i romani sono ottenuto successi negli affari grazie... al consenso del popolo»⁵¹. Allora, è chiaro che il termine *consensus populi* abbastanza spesso usato da Cicerone risale a sumpaqe... aj toà d»mou di Polibio e di Panezio della metà del II sec. a.C.

E' molto importante anche l'uso del termine sumpaqe... a del allievo di Panezio e maestro di Cicerone Posidonio di Rodi nella sua descrizione del caso concreto della guerra degli alleati nei 90-89 a. C., quando due eserciti pronti per la battaglia grazie alla sumpaqe... a hanno fatto la fraternizzazione al posto di guerra⁵². Posidonio nota che in segno di pacificazione «loro hanno fatto la stretta di mano, amichevolmente salutano uno l'altro». E' ben noto che tale stretta di mano fu il simbolo della *fides* sia a Roma che in Grecia durante III-I secoli a.C. Proprio di tale *bona fides*, strettamente nesso con *consensus*, parla Cicerone nel III libro del trattato *De officiis* facendo rinvio a Mucio Scevola Pontefice, il che anche

faceva parte del circolo di Scipione, e nello stesso tempo giurista Scevola parla della *fides* dei giudizi d'arbitrato⁵³, cioè dei *iudicia recuperatoria* internazionali del commercio dove si decidevano le cause su compravendita, locazione, società, cioè sui contratti consensuali.

Bisogna notare che Cicerone stesso, parlando del problema principale del trattato, cioè del rapporto tra *utilitas* e *dignitas* negli affari internazionali e commerciali usa come uno dei due esempi più importanti il caso della prassi commerciale di Rodi, prendendolo dall'allievo di Panezio Ecatone di Rodi. In questo caso si discute il dovere del negoziante di Rodi che ha portato il pane ai rodiesi che morivano dal fame di raccontare ai concittadini su altri molteplici negozianti con i navi del pane che sono stati in arrivo o invece è possibile per lui non dicendo la verità di guadagnare così il prezzo massimo possibile⁵⁴. Cicerone pensa che il negoziante sicuramente deve dire la verità, ma non informaci dell'opinione di Ecatone. E intanto il diritto di Rodi da in questo caso la risposta molto univoca: Strabone dice che i rodiesi «provvedono il pane al popolo e i ricchi aiutano ai poveri secondo gli usi degli avi» e di più «esistono gli obblighi pubblici noti di rifornimento di viveri»⁵⁵. Ci sono anche altri casi che Cicerone ha preso da Ecatone di Rodi e dal diritto rodiese, per esempio, la famosa *lex Rhodia de*

⁵⁰ Diog. Laert. VII. 151: Φασί δ' εἶναι καὶ τινὰς δαίμονας ἀνθρώπων συμπάθειαν ἔχοντας, ἐπόπτας τῶν ἀνθρώπων πραγμάτων καὶ ἥρωας τὰς ὑπολελειμμένας τῶν σπουδαίων ψυχάς.

⁵¹ Polyb. fr. 234: καὶ αὖθις οἱ δὲ Ῥωμαῖοι μετὰ μεγάλης φαντασίας καὶ συμπαθείας τοῦ δήμου προήγον ἐπὶ τὰς πράξεις. Χρῆρ. Συῖδα, Φαντασία· οἱ δὲ Ῥωμαῖοι μετὰ μεγάλης φαντασίας καὶ συμπαθείας τοῦ δήμου προήγον ἐπὶ τὰς πράξεις.

⁵² Posidon. fr. 225 (=Diodor 37,15): ἄΟτι ὁ Μάριος ἤγαγε τὴν δύναμιν ἐπὶ τὸ Σαννιτῶν πεδίων καὶ τοῖς πολεμίοις ἀντεστρατοπέδευσε. Πομπαιδῖος δὲ τὴν τῶν ὅλων ἡγεμονίαν παρεληφώς παρὰ τοῖς Μαρούσις καὶ αὐτὸς προήγε τὴν δύναμιν. καὶ πλησίον ἀλλήλων γενόμενον τὸ σκυθρωπὸν τοῦ πολέμου εἰς εἰρηνικὴν μετέπεσε διάδασιν εἰς ἐπίγνωσιν γὰρ ὅψωας ἐλθόντες οἱ παρ' ἀμφοτέροις στρατιώται πολλοὺς μὲν ἰδιοξένους ἐπεγίνωσκον, οὐκ ὀλίγους δὲ συστρατιώτας ἀνενοῦντο, συγχρόως δὲ οἰκείους καὶ συγγενεῖς κατενόουν, οὓς ὁ τῆς ἐπιγαμίας νόμος ἐπεποιήκει κοινωῆσαι τῆς τοιαύτης φιλίας. διὸ καὶ τῆς συμπαθείας ἀναγκαζούσης προῖσθαι φωνὴν φιλόφρονον, ἀλλήλους ἐξ ὀνόματος προσηγόρευον καὶ παρεκάλουν ἀπέχεσθαι τῆς τῶν ἀναγκαίων μαιφονίας, τὰς δὲ ἐν προβολῇ πολεμικῆς διακειμένας πανοπλίας ἀποτιθέμενοι τὰς δεξιὰς ἐξέτεινον ἀσπαζόμενοι καὶ φιλοφρονούντες ἀλλήλους. ἃ δὴ κατανοήσας ὁ Μάριος καὶ αὐτὸς προήλασεν ἐκ τῆς παρατάξεως ποιήσαντος δὲ καὶ τοῦ Πομπαιδίου τὸ παραπλήσιον διελέχθησαν ἀλλήλοις συγγενικῶς, πολλῶν δὲ λόγων γενόμενον τοῖς ἡγεμόσι περὶ τῆς εἰρήνης καὶ τῆς ἐπιθυμουμένης πολιτείας, καὶ τῶν στρατευμάτων ἀμφοτέρων χαρὰς καὶ καλῶν ἐλπίδων πληρουμένων, ἣ πᾶσα συνῶδος ἐκ πολεμικῆς τάξεως εἰς πανηγυρικὴν διάδασιν μετέπεσεν, καὶ τῶν στρατηγῶν τοῖς οἰκείοις λόγοις ἐπὶ τὴν εἰρήνην προκαλεσαμένων ἅπαντες ἀσμένως τῆς ἀλληλοφονίας ἀπελύθησαν.

⁵³ Cic. De off. III. 70: Sed, qui sint boni et quid sit bene agi magna quaestio est. Q. quidem Scaevola, pontifex maximus, summam vim esse dicebat in omnibus iis arbitriis, in quibus adderetur ex fide bona fideique bonae nomen existimabat manare latissime, idque versari in tutelis, societatibus, fiduciis, mandatis, rebus emptis, venditis, conductis, locatis, quibus vitae societas contineretur; in iis magni esse iudicis statuere, praesertim cum in plerisque essent iudicia contraria, quid quemque cuique praestare oporteret.

⁵⁴ Cic. De off. III. 50: Sed incidunt, ut supra dixi, saepe causae, cum repugnare utilitas honestati videatur, ut animadvertendum sit, repugnetque plane an possit cum honestate coniungi. Eius generis hae sunt quaestiones: Si exempli gratia vir bonus Alexandria Rhodum magnum frumento numerum advexerit in Rhodiorum inopia et fame summaque annonae caritate, si idem sciat complures mercatores Alexandria solvisse navesque in cursu frumento onustas petentes Rhodum viderit, dicturusne sit id Rhodiis an silentio suum quam plurimo venditurus? Sapientem et bonum virum fingimus; de eius deliberatione et consultatione quaerimus, qui celaturus Rhodios non sit, si id turpe iudicet, sed dubitet, an turpe non sit.

⁵⁵ Strab. XIV. 2. 5. P. 652.

iactu o la legge sull'appartenenza della nave a tutti i passeggeri durante la navigazione⁵⁶. Anche la norma secondo quale la *bona fides* e il giuramento del promesso non ha il valore nei contratti con i pirati, evidentemente ha l'origine rodiese⁵⁷.

Dunque, se credere a Cicerone, il concetto stesso di *consensus* romano equivalente alla *sumpaqe...* a greca fu entrata nella prassi giuridica nella metà del II sec. a. C. e fu legata con l'attività del filosofo e politico rodiese Panezio, di suoi allievi greci Ecatone di Rodi e Posidonio di Rodi e di suoi allievi romani –

i giuristi e politici Scipione Africano, Mucio Scevola Pontefice e decenni altri fino a Cicerone e Servio Sulpicio Rufo. Allora, non sarà sbagliato di fare la conclusione seguente: è evidente l'influenza del diritto marittimo commerciale di Rodi alla giurisprudenza romana preclassica e quest'influenza era mediata dal stoicismo di Panezio e dei suoi allievi rodiesi e romani. In questo senso si può dire che la teoria dei contratti consensuali è il prodotto della fratellanza romana-rodiese del circolo di Scipione.

⁵⁶ *Cic. De off. III. 89–90*: Plenus est sextus liber de officiis Hecatonis talium quaestionum, sitne boni viri in maxima caritate annonae familiam non alere. In utramque partem disputat, sed tamen ad extremum utilitate, ut putat, officium dirigit magis quam humanitate. Quaerit, si in mari iactura facienda sit, equine pretiosi potius iacturam faciat an servuli vilis. Hic alio res familiaris, alio ducit humanitas. «Si tabulam de naufragio stultus arripuerit, extorquebitne eam sapiens, si potuerit?» Negat, quia sit iniurium. Quid? dominus navis eripietne suum? Minime, non plus quam [si] navigantem in alto eicere de navi velit, quia sua sit. Quoad enim perventumst eo, quo sumpta navis est, non domini est navis, sed navigantium. Quid? si una tabula sit, duo naufragi, eique sapientes, sibine uterque rapiat an alter cedat alteri? Cedat vero, sed ei,

cuius magis intersit vel sua vel rei publicae causa vivere. Quid? si haec paria in utroque? Nullum erit certamen, sed quasi sorte aut micando victus alteri cedet alter.

⁵⁷ *Cic. De off. III. 107*: Est autem ius etiam bellicum fidesque iuris iurandi saepe cum hoste servanda. Quod enim ita iuratum est, ut mens conciperet fieri oportere, id servandum est; quod aliter, id si non fecerit, nullum est periurium. Ut, si praedonibus pactum pro capite pretium non attuleris, nulla fraus est, ne si iuratus quidem id non feceris. Nam pirata non est ex perduellium numero definitus, sed communis hostis omnium; cum hoc nec fides debet nec ius iurandum esse commune. Non enim falsum iurare periurare est, sed quod ex animi tvi sententia iuraris, sicut verbis concipitur more nostro, id non facere periurium est.